

Foglio informativo n. 001/2022 - CREDITO DI FIRMA offerto ai consumatori

Informazioni sulla banca

Südtirol Bank S.p.A. - AG

Sede legale: Via Esperanto, 1 - 39100 - Bolzano

Tel.: 0471/057700- Fax: 0471/057707

Email: info@suedtirolbank.eu - Sito internet: www.suedtirolbank.eu

Registro delle Imprese della CCIAA di. Bolzano n. 157534 Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5688 - cod. ABI 03374 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Dati e qualifica soggetto incaricato in caso di offerta fuori sede/ a distanza

Generalità del Consulente Finanziario (nome e cognome – indirizzo/sede legale)	
Dati iscrizione albonin data	
Si precisa che il cliente non deve riconoscere al soggetto convenzionato alcun costo od onere ag quelli indicati nel presente foglio informativo.	giuntivo rispetto a

Cos'è la richiesta di rilascio di garanzia bancaria

Con la richiesta di rilascio di garanzia bancaria, il cliente chiede alla banca di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.

La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere semplice o a prima richiesta.

Nel caso di garanzia semplice, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.

Nel caso di garanzia a prima richiesta, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo

Principali Rischi

-in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa

- nel caso in cui il creditore intimasse alla banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della banca eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. La



Foglio informativo n. 001/2022 - CREDITO DI FIRMA offerto ai consumatori

banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sè a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa

- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese	
Fidejussioni di natura commerciale su Italia	2,5% annuo o frazione su importo garantito. Commissione minima per il rilascio 150,00 €
Fidejussioni di natura finanziaria su Italia	2,5% annuo o frazione su importo garantito Commissione minima per il rilascio 150,00 €
Fidejussioni di qualsiasi natura su estero	2,5% annuo o frazione su importo garantito Commissione minima per il rilascio Euro 150,00
Spese fisse per emissione, proroga ecc.	€ 100,00
Spese di istruttoria	0,10%; importo minimo € 150,00, quello massimo € 2.500,00
Spese invio comunicazioni trasparenza - tramite PEC	- 0,00 €
- cartaceo	- recupero spese postali

Recesso e reclami

Recesso dal contratto

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di 15 giorni.

Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie

La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi Bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. I reclami vanno inviati in forma scritta all'ufficio reclami della Banca IN via Esperanto, 1 – 39100 Bolzano (BZ) oppure alla PEC reclami@pec.suedtirolbank.eu. Per reclami presentati la Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo di cui trattasi. Per i servizi di pagamento i tempi massimi di risposta sono 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. Se non è soddisfatto della risposta fornita ovvero non ha ricevuto risposta entro i termini anzidetti, il Cliente può presentare ricorso ai sequenti organismi:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitroBancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

In alternativa al Conciliatore Bancario, il Cliente può rivolgersi ad uno degli Organismi di Mediazione, specializzati in materia Bancaria.

Rimane impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.

Glossario	



Foglio informativo n. 001/2022 - CREDITO DI FIRMA offerto ai consumatori

Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare
Spese di istruttoria	la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.

Südtirol Bank S.p.A. - AG